

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita dei medicinali

Presentata il 29 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, recante « Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura di medicinali per uso umano », si sono predisposte norme sanzionatorie nei riguardi dei farmacisti, che non possono essere considerate accettabili. Esse vanno dalla multa alla chiusura dell'esercizio e si sarebbero giustificate se a commercializzare i medicinali fossero stati grandi magazzini o comunque personale non qualificato e professionalmente non responsabile, caso questo che in Italia non è attuato.

Il farmacista è un professionista di cultura universitaria legato ad una deontologia professionale perfettamente in grado di valutare le singole situazioni.

Mentre non si mette in dubbio la necessità della prescrizione medica per la somministrazione del farmaco, come re-

gola generale, non si può dimenticare che esistono casi di emergenza in cui la normale prudenza riferita alla precedente clausola può essere ben più pericolosa e lesiva per il sofferente che non un pronto intervento da parte di persona, certo non medico, ma altamente qualificata come è il farmacista.

Né a questo riguardo si possono opporre la presenza dei pronto soccorso, che in genere non si prestano a situazioni di emergenza che non si configurino in ben determinate fattispecie, né tanto meno ci si può fare scudo con l'esistenza della guardia medica che alla prova dei fatti non si è dimostrata in grado di sostituire il medico a fronte di somministrazioni dovute e certe, negate, per esempio, ai diabetici, si badi, a fronte del citato decreto legislativo.

Insomma non è possibile con una norma semplificatrice e per di più vessa-

toria come quella contenuta in questo decreto legislativo sostituirsi al buon senso o peggio alla professionalità del farmacista.

Ma anche il farmacista potrebbe volontariamente sbagliare, spinto magari dalla necessità di vendere di più; prima però di preparare norme che colpiscano solo questo operatore è meglio rifarsi al codice penale che già prevede questi comportamenti genericamente, lasciando all'azione disciplinare degli ordini e delle associazioni l'integrazione delle norme atte a richiamare all'etica professionale il singolo.

Questo Paese è già troppo vessato da norme e regole, ma soprattutto da divieti

e sanzioni; sarebbe interessante verificare quanti sorveglianti sarebbero necessari in Italia per far sì che tutti i divieti fossero osservati. E per tutte le sanzioni sempre applicate basterebbe l'intero popolo italiano a sorvegliare e a sanzionare se stesso?

Cominciamo, quindi, ad abolire queste norme sanzionatorie che hanno colorito con i loro lampi spettrali e con la gratuita distribuzione di sofferenze gli ultimi giorni della prima Repubblica.

Non si prevedono aggravii di spesa da questo provvedimento che ha solo carattere cautelativo e non può certo fare conto su una programmazione di presunte violazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abolizione di sanzioni).

1. Gli articoli 4, comma 4, 5, comma 6, 8, comma 3, 9, comma 5, 10, comma 5 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Gli ordini professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla definizione e alla regolamentazione di sanzioni deontologiche per le violazioni previste dalle disposizioni citate al comma 1.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021160